Canale di segnalazione interno (Whistleblowing): come funziona?

(A_MOG PG_05 ed. 00)

Tabella delle revisioni/aggiornamenti del presente documento		
rev.	data documento	descrizione modifiche ed aggiornamenti
00	05/03/2026	Prima emissione

Indice

1. Premessa....3
2. Chi può segnalare?....3
3. Cosa si può segnalare? 4
4. Quali sono i presupposti per una segnalazione e le condizioni di ammissibilità?....5
5. Chi riceve la segnalazione?....5
6. Quali sono le modalità da seguire per fare una segnalazione?....6
7. Cosa succede dopo l'invio della segnalazione?....6
8. Cosa succede in caso di segnalazioni anonime? 7
9. Cosa succede in caso di segnalazioni inammissibili?....7
10. Per quanto tempo vengono conservate le segnalazioni? 7
11. Quando si può ricorrere a una segnalazione esterna (ANAC)?....8
12. Informativa per il segnalante 9

1. Premessa

Lo scopo del presente documento è descrivere le modalità operative da seguire per le segnalazioni interne per adempiere al D. Lgs. 24/2023 in materia di **PROTEZIONE** delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea e Nazionali (cd. Whistleblowing).

Anche le segnalazioni ritenute non ammissibili ai fini dell'attivazione della disciplina del "whistleblowing", ad esempio perché il segnalante non dichiara di volersi avvalere di tale tutela, o per materie non rientranti nell'ambito oggettivo sotto illustrato, o ancora per segnalazioni anonime, verranno gestite come segnalazione ordinaria interna, confermando l'impegno dell'Azienda a mantenere un sistema di gestione orientato al miglioramento e aderente ai principi di qualità e etici sottoscritti.

2. Chi può segnalare?

Il perimetro soggettivo è l'ambito lavorativo.

Chiunque abbia informazioni, compresi i fondati sospetti, su violazioni già commesse o non ancora commesse (ma che, sulla base di elementi concreti, potrebbero esserlo), nonché su condotte volte ad occultarle (es. occultamento o distruzione di prove) relative a comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo pubblico o privato.

Oltre che da **dipendenti**, le segnalazioni possono essere effettuate anche da coloro che hanno instaurato con i soggetti pubblici e privati altri tipi di rapporti giuridici diversi da quelli di lavoro in senso stretto. Ci si riferisce, fra l'altro, ai **consulenti**, **collaboratori**, **volontari**, **tirocinanti**, **azionisti** degli stessi soggetti pubblici e privati ove assumano la forma societaria e alle persone con **funzioni di amministrazione**, **direzione**, **controllo**, **vigilanza** o **rappresentanza**.

La disciplina si applica anche nel caso di segnalazioni che intervengano nell'ambito di un rapporto di lavoro poi terminato, se le informazioni sono state acquisite durante il suo svolgimento, nonché qualora il rapporto non sia ancora iniziato e le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante la selezione o in altre fasi precontrattuali.

3. Cosa si può segnalare?

MATERIE COMPRESE	**Violazioni delle disposizioni normative nazionali:** • Illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE, come sotto definite. • i reati presupposto per l'applicazione del D. Lgs. 231/01; • le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/01 (anch'esse non riconducibili alle violazioni del diritto dell'UE)
	Violazioni della normativa europea: • illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al Decreto e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nell'allegato). In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. A titolo esemplificativo, si pensi ai cd. reati ambientali, quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi; • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE. Si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione; • atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle imprese e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle imprese; • atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Ue. Si pensi ad esempio a un'impresa che opera sul mercato in posizione dominante. La legge non impedisce a tale impresa di conquistare, grazie ai suoi meriti e alle sue capacità, una posizione dominante su un mercato, né di garantire che concorrenti meno efficienti restino sul mercato. Tuttavia, detta impresa potrebbe pregiudicare, con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso alle cd. pratiche abusive (adozione di prezzi cd. predatori, sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza
ESCLUSIONI	Segnalazioni… • legate a un interesse personale del segnalante, che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate. • in materia di sicurezza e difesa nazionale; • relative a violazioni già regolamentate in via obbligatoria in alcuni settori speciali, alle quali continua dunque ad applicarsi la disciplina di segnalazione ad hoc (servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, terrorismo, sicurezza nei trasporti, tutela dell'ambiente)

Tutto ciò che **NON** rientra per contenuto o forma negli ambiti schematizzati nel presente documento verrà trattato dall'Azienda quale **SEGNALAZIONE ORDINARIA**, non rientrando nella tutela propria della disciplina di Whistleblowing.

4. Quali sono i presupposti per una segnalazione e le condizioni di ammissibilità?

Le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni.

In particolare, è necessario che risultino chiari i seguenti elementi essenziali della segnalazione, anche ai fini del vaglio di ammissibilità:

- i **dati identificativi della persona segnalante** (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti;
- le **circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto** oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
- le **generalità** o altri elementi che consentano di **identificare il soggetto** cui attribuire i fatti segnalati;
- la dicitura "***riservata al gestore della segnalazione***"

È utile anche che alla segnalazione vengano **allegati documenti** che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

5. Chi riceve la segnalazione?

L'azienda ha individuato quale ricevente le segnalazioni:

☐ X l'Organismo di Vigilanza 231
☐ il Responsabile anticorruzione
☐ il team composto dalle seguenti figure aziendali: *Nome e cognome* quale *funzione aziendale*, *Nome e cognome* quale *funzione aziendale*, *Nome e cognome* quale *funzione aziendale*
☐ la persona di: *Nome e cognome* quale *funzione aziendale*
☐ altro:_____

Tale soggetto è adeguatamente formato alla gestione delle segnalazioni e possiede le caratteristiche di:

- **AUTONOMIA**
- **IMPARZIALITÀ**: mancanza di condizionamenti e di pregiudizi nei confronti delle parti coinvolte nelle segnalazioni whistleblowing, al fine di assicurare una gestione delle segnalazioni equa e priva di influenze interne o esterne che possano comprometterne l'obiettività;
- **INDIPENDENZA**: autonomia e libertà da influenze o interferenze da parte del management, al fine di garantire un'analisi oggettiva e imparziale della segnalazione.

6. Quali sono le modalità da seguire per fare una segnalazione?

L'Azienda ha individuato, oltre al canale informatico (cacchione.odv@gmail.com) le due seguenti modalità di segnalazione, rispettivamente in forma scritta e in forma orale, per permettere a chiunque di fare la segnalazione:

MODALITÁ	CANALE A DISPOSIZIONE
FORMA SCRITTA	❒ **X Posta ordinaria prioritaria 1** all'attenzione del ricevente individuato, all'indirizzo ODV LA VENUS SRL C/O PRATIKA SRL VIA CARNIA 1 – FR. ROEANO ALTO – 33030 RIVE D'ARCANO UD Con queste modalità: una Busta contenente la segnalazione (modulo); una busta contenente l'identità e il contatto del segnalante; una terza busta che racchiude le prime due con indicazione del destinatario (e non del mittente). ❒ **Portale dedicato** disponibile dal sito internet dell'azienda, visibile sul footer del sito medesimo o nella pagina dedicata.
FORMA ORALE **Ricordiamo che è sempre necessario che il segnalante si identifichi (nome, cognome, società cui è riferita la segnalazione)**	❒ **X Linea telefonica dedicata** al numero: 366 6395065 (ODV LA VENUS SRL)in cui sarà disponibile il servizio di segreteria telefonica a disposizione del solo ricevente designato ❒ **Sistema di messaggistica:** canale Whatsapp al numero: _____/ Telegram al numero: _____/ disponibile sul medesimo portale disponibile sul sito internet
	È inoltre possibile richiedere al ricevente designato l'incontro di persona.

7. Cosa succede dopo l'invio della segnalazione?

Per ogni segnalazione pervenuta, il ricevente deve:

- informare il segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla ricezione;
- mantenere le interlocuzioni con il segnalante e chiedere, se necessario, eventuali integrazioni;
- dare diligente seguito alla segnalazione ricevuta e fornire riscontro alla segnalazione entro **3 MESI** dalla data dell'avviso di ricevimento (in mancanza dell'avviso di ricevimento, entro 3 mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione);
- rilasciare al segnalante entro **7 GIORNI** dal ricevimento della segnalazione adeguata **INFORMATIVA** relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (allegato al presente documento).
- fornire informazioni sul metodo e sulle procedure da applicare alle segnalazioni.

8. Cosa succede in caso di segnalazioni anonime?

Nel caso di ricezione di segnalazioni anonime, qualora risultino **PUNTUALI**, **CIRCOSTANZIATE** e **SUPPORTATE** da idonea documentazione, possono essere equiparate dall'Azienda alle segnalazioni ordinarie e, in quanto tali, possono essere trattate in conformità ai regolamenti interni.

In ogni caso, le segnalazioni anonime vengono registrate dal gestore della segnalazione e la documentazione ricevuta viene conservata. Infatti, il Decreto prevede che laddove il segnalante anonimo venga successivamente identificato e abbia subito ritorsioni, allo stesso debbano essere garantite le tutele previste per il whistleblower.

9. Cosa succede in caso di segnalazioni inammissibili?

La segnalazione può essere ritenuta inammissibile per:

- mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione;
- manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore;
- esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione agli uffici o alla persona preposti;
- produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi una materia **ESCLUSA** dall'ambito oggettivo di applicazione, l'Azienda può decidere di trattarla come una segnalazione ordinaria, dandone comunicazione al segnalante.

Lo stesso trattamento può essere riservato alle segnalazioni non chiare, o non adeguatamente circostanziate.

10. Per quanto tempo vengono conservate le segnalazioni?

I dati personali vengono conservati per un periodo di **5 ANNI** a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione di seguito riportata:

- il ricevente la segnalazione effettua un'attività istruttoria preliminare della segnalazione;
- se a seguito dell'attività svolta ravvisa elementi di manifesta infondatezza ne dispone l'archiviazione;
- se vengono colti elementi di fondatezza nella segnalazione, trasmette la stessa, priva dei dati del segnalante, agli organi preposti interni o esterni, ognuno secondo le proprie competenze.

11. Quando si può ricorrere a una segnalazione esterna (ANAC)?

La segnalazione può essere anche effettuata direttamente all'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, in forma scritta, anche tramite la piattaforma informatica, secondo le Linee Guida di ANAC, oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Per poter ricorrere al canale di segnalazione istituito dall'ANAC, devono sussistere obbligatoriamente alcune condizioni:

- nel contesto lavorativo del segnalante non è prevista l'attivazione del canale interno come obbligatoria o, se prevista, non è stata attivata;
- la segnalazione non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse la segnalazione interna, questa non avrebbe seguito o che andrebbe incontro a ritorsioni;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

12. Informativa per il segnalante

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
IN RELAZIONE ALLE SEGNALAZIONI DI "WHISTLEBLOWING" e le SEGNALAZIONI ORDINARIE

La Venus srl con la presente desidera informare il segnalante circa il trattamento di dati personali relativo alle segnalazioni di "Whistleblowing" e le segnalazioni ordinarie ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 e gli eventuali soggetti coinvolti dalla segnalazione ai sensi dell'art. 14 Reg. UE 2016/79.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO	Il Titolare del Trattamento è **LA VENUS SRL** avente sede legale in **PASIANO DI PORDENONE** al quale potrà rivolgersi scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: **nfo@la-venus.com**
DATI PERSONALI TRATTATI	In linea di principio la modalità di segnalazione indicata in procedura può essere utilizzata - nella misura consentita dalla legge e dalla procedura cui questa informativa fa riferimento - senza fornire dati personali. Tuttavia, nell'ambito della procedura di segnalazione, è possibile divulgare volontariamente dati personali, in particolare informazioni sulla propria identità, nome e cognome, paese di residenza, numero di telefono o indirizzo e-mail. La ricezione e la gestione delle segnalazioni, in base al contenuto inserito dal segnalante, può dar luogo a trattamenti di categorie speciali di dati personali, ad esempio informazioni sull'origine razziale e/o etnica, convinzioni religiose e/o ideologiche, appartenenza sindacale o orientamento sessuale. La segnalazione può contenere anche dati personali di terzi. Le persone interessate hanno la possibilità di commentare la segnalazione. In questo caso, informeremo le persone interessate in merito alle informazioni. La riservatezza del segnalante sarà preservata, in quanto la persona interessata non riceverà alcuna informazione sulla sua identità - per quanto legalmente possibile - e le informazioni saranno utilizzate in modo tale da non mettere in pericolo l'anonimato. I dati non utili alla segnalazione saranno immediatamente cancellati al fine del rispetto dei principi di finalità e minimizzazione del trattamento.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO	I dati direttamente forniti dal segnalante per comunicare presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, servizio o fornitura con il Titolare del Trattamento, verranno trattati dall'Ente stesso per gestire tali situazioni. I dati personali sono acquisiti in quanto contenuti nella segnalazione e/o in atti e documenti a questa allegati, si riferiscono al soggetto segnalante e possono altresì riferirsi a persone indicate come possibili responsabili delle condotte illecite, nonché a quelle a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate. I dati, quindi, verranno trattati per svolgere le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza di quanto segnalato, nonché, se del caso, adottare adeguate misure correttive e intraprendere le opportune azioni disciplinari e/o giudiziarie nei confronti dei responsabili delle condotte illecite.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI	I dati personali vengono conservati per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.
BASE GIURIDICA	Il trattamento di dati personali, siano essi "comuni", particolari ex art. 9 GDPR o giudiziari, è necessario per dare attuazione agli obblighi di legge previsti dalla disciplina whistleblowing la cui osservanza è condizione di liceità del trattamento ex art. 6, par. 1, lett. c) e parr. 2 e 3, art. 9, par. 2, lett. b) e artt. 10 e. 88 del GDPR
CONFERIMENTO DEI DATI	Al fine di classificare la segnalazione come whistleblowing i dati identificativi del segnalante (nome, cognome) devono essere forniti obbligatoriamente; nel caso in cui il segnalante volesse procedere con segnalazione anonima, quest'ultima verrà presa in considerazione come segnalazione ordinaria.
DESTINATARI DEI DATI	I dati personali saranno trattati dal soggetto ricevente, identificato nella procedura cui questa informativa fa riferimento. I dati personali del segnalante e quelli delle persone indicate come possibili responsabili delle condotte illecite, nonché delle persone a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate, non

	saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario, su loro richiesta, possono essere trasmessi all'Autorità Giudiziaria quale Titolare autonomo del trattamento. Nell'ambito dei procedimenti penali eventualmente istaurati, l'identità del segnalante sarà coperta da segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.; nell'ambito dei procedimenti disciplinari, l'identità del segnalante non sarà rivelata in tutti i casi in cui la contestazione dell'addebito disciplinare si fondi su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa, mentre potrà essere rivelata laddove concorrano, insieme, tre presupposti, ovverosia: (a) che la contestazione si fondi, in tutto o in parte, sulla segnalazione, (b) che la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, (c) che il segnalante abbia espresso un apposito consenso alla rivelazione della propria identità.
SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO	Solo il soggetto ricevente è in grado di associare le segnalazioni alle identità dei segnalanti. Qualora esigenze istruttorie richiedano che altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione o della documentazione ad essa allegata, non verrà mai rivelata l'identità del segnalante, né verranno rivelati elementi che possano, anche indirettamente, consentire l'identificazione dello stesso. Tali soggetti, poiché potrebbero comunque venire a conoscenza di altri dati personali, sono comunque tutti formalmente autorizzati al trattamento e a ciò appositamente istruiti e formati, nonché tenuti a mantenere il segreto su quanto appreso in ragione delle proprie mansioni, fatti salvi gli obblighi di segnalazione e di denuncia di cui all'art. 331 del Codice di procedura penale.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO	I dati possono essere trattati in forma analogica o informatizzata secondo le modalità individuate dall'azienda quali canali di comunicazione e individuate nella procedura cui fa riferimento la presente informativa. I dati personali saranno in ogni caso trattati nel rispetto della normativa prevista dal GDPR e in particolare garantendo il rispetto dei principi di trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.
DIRITTI DELL'INTERESSATO E RECLAMO	In base a quanto previsto dal d.lgs. 24/2023, i classici diritti dell'interessato previsti dal GDPR agli artt. 15-22, possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto all'art. 2-undecies del Cod. Privacy. Quest'ultimo articolo sancisce che i menzionati diritti – tra cui compare il diritto di accesso – non possono essere esercitati qualora sia ipotizzabile un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni (comma 1, lett. f). Se il segnalante ha fornito dati personali, ha il diritto all'informazione, alla correzione e alla cancellazione dei dati personali. L'utente può anche limitare il trattamento o richiederne il trasferimento ad un altro ente responsabile. Inoltre, ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei vostri dati personali per motivi derivanti dalla vostra situazione particolare. Il segnalante ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la legittimità del trattamento effettuato fino alla revoca. L'esercizio di tali diritti può essere attivato contattando il ricevente la segnalazione o il responsabile per la protezione dei dati personali di cui sopra. Se si esercita il diritto di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento, il Titolare è obbligato a informare tutti i destinatari a cui sono stati comunicati i dati personali, a meno che ciò non si riveli impossibile o comporti uno sforzo sproporzionato. L'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.